



COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO del SINDACO

Prot. n. 187

ORDINANZA N. 02/2022

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel Comune di Bisaccia si è avuto un aumento considerevole di casi di positività al covid - 19 così come è anche avvenuto nei comuni limitrofi;
- è necessario garantire misure di prevenzione straordinarie allo scopo di ridurre la diffusione del contagio e per questo evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza sociale di almeno un metro;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dallo stesso Consiglio dei Ministri, da ultimo, in data 14 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022;

TENUTO CONTO che la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fissato per il g. 10 gennaio 2022, risulta allo stato incompatibile con l'evolversi della situazione epidemiologica a livello locale caratterizzata da un notevole aumento del numero di contagi sul territorio comunale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di continuare ad adottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione della patologia virale in corso ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile ai minori e agli adulti e, pertanto:

- a) modificare la propria ordinanza n. 30/2021 fissando l'orario di attività degli esercizi pubblici relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, rosticcerie, enoteche, ristoranti, agriturismi), nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 18.00 di ogni giorno, ad eccezione delle pizzerie, rosticcerie e dei ristoranti per i quali è consentito l'asporto fino alle ore 22.00;
- b) vietare l'utilizzo dei parchi giochi comunali;
- c) vietare l'uso di palestre e non è consentito svolgere attività sportive amatoriali e dilettantistiche;
- d) resta vietato, per l'intero arco della giornata, il consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze e i parchi comunali;
- e) nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- f) è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze);
- g) è raccomandato l'utilizzo dei locali nella loro capienza ottimale al fine di evitare fenomeni di assembramento o affollamento anche con particolare attenzione all'ingresso dei locali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia



COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO del SINDACO

estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO l’art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati sul territorio,

ORDINA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio del Comune di Bisaccia:

1. con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino al 29 gennaio 2022 compreso

- a) restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
- b) restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

2. con decorrenza dal 08 gennaio 2022 e fino al 30 gennaio 2022 compreso

- c) il dispositivo della propria ordinanza n. 30/2021 è modificato come segue: *l'orario di attività degli esercizi pubblici relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, rosticcerie, enoteche, ristoranti, agriturismi), è consentito nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 18.00 di ogni giorno, ad eccezione delle pizzerie, rosticcerie e dei ristoranti per i quali è consentito l'asporto fino alle ore 22.00;*
- d) è vietato l'utilizzo dei parchi giochi comunali;
- e) è vietato l'uso di palestre e non è consentito svolgere attività sportive amatoriali e dilettantistiche;
- f) resta vietato, per l'intero arco della giornata, il consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze e i parchi comunali;



COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO del SINDACO

- g) nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- h) è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze);
- i) è raccomandato l'utilizzo dei locali nella loro capienza ottimale al fine di evitare fenomeni di assembramento o affollamento anche con particolare attenzione all'ingresso dei locali;

INFORMA

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata:

1. Al Prefetto di Avellino, all'indirizzo pec: protocollo.prefav@pec.interno.it;
2. Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it;
3. Alla Stazione Carabinieri di Bisaccia pec: tav31709@pec.carabinieri.it;
4. Al Comando Polizia Municipale di Bisaccia pec: bisaccia.poliziamunicipale@legalmail.it;
5. All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino, M.I.U.R., all'indirizzo pec: uspav@postacert.istruzione.it;
6. Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "T. Tasso" pec: avic83200n@pec.istruzione.it;
7. Al Dirigente dell'Istituto "E. Fermi" Vallata pec: avis00300t@pec.istruzione.it;
8. Alla Provincia di Avellino, Settore Patrimonio edilizio ed edilizia scolastica, all'indirizzo pec: settore3@pec.provincia.avellino.it;
9. All'Albo pretorio on-line del Comune di Bisaccia.

Dalla residenza municipale 07-01-2022

IL SINDACO

* ARMINIO MARCELLO ANTONIO

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.